

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO INCARICHI AI SOCI
IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONE STATUTARIE DEL C.N.S.A.S.
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, n. 117
DELLA LEGGE 21 MARZO 2001, n. 74**

PREMESSA

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.), è un’organizzazione di volontariato, i cui i Soci prestano la propria attività in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.

Al socio, oltre ai benefici previsti dall’applicazione della Legge 18 febbraio 1992, n. 162 e del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, possono essere attribuite delle indennità o emolumenti in base a quanto concesso dall’art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dallo stesso Statuto del C.N.S.A.S.

Al socio ricadente nella definizione del successivo art. 3, lettere a) e b) non si applica quanto previsto dall’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 1) Ambito di applicazione

Il presente Regolamento definisce le figure e le attività indennizzabili per le quali è ammessa la possibilità di attribuire una indennità o un emolumento, secondo quanto concesso e previsto dallo Statuto del C.N.S.A.S. e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall’art. 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 2) Figure indennizzabili

Ai fini del presente Regolamento si definiscono “figure indennizzabili” esclusivamente quelle di seguito evidenziate.

- a) I responsabili di struttura, ovvero i responsabili degli organi del C.N.S.A.S. limitatamente a quanto previsto dal successivo articolo.
- b) Quanti effettuano attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.
- c) Quanti effettuano attività qualificanti e specializzanti particolari funzioni del C.N.S.A.S.

Art. 3) Attività indennizzabili dei responsabili di struttura

I responsabili di Struttura, ovvero gli Organi del C.N.S.A.S. sono identificati in:

- a) Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri Nazionali C.N.S.A.S.
- b) Presidenti, Vice Presidenti e Delegati e Vice Delegati dei Servizi Regionali/Provinciali del C.N.S.A.S.

Posto che in ragione delle responsabilità direttamente connesse con l’assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 2001 n. 74, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 7 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 34, comma 2 del medesimo decreto.

Può essere, pertanto, riconosciuta un’indennità, proporzionale all’attività svolta nella struttura nazionale, regionale o sub regionale, allorché sia connotata da un elevato livello di professionalità.

L’Assemblea competente ne valuta la rilevanza e ne delibera il riconoscimento per i responsabili di Struttura, stabilendo l’impegno di spesa complessivo a carico della stessa Struttura.

Le spese e le indennità annue non possono in alcun modo superare il 10% del valore medio delle entrate della Struttura di cui agli ultimi tre bilanci approvati dall’Assemblea di riferimento, e, comunque, non possono essere attribuite in caso di bilancio in perdita nell’esercizio precedente. Inoltre, le stesse devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall’art. 8, in particolare, al comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Le suddette poste devono essere evidenziate in modo esplicito nel bilancio di previsione, ovvero con eventuali variazioni di bilancio e nel bilancio consuntivo, là ove necessario.

Le Strutture del C.N.S.A.S. dovranno predisporre un contratto di Collaborazione coordinata e continuativa, oppure idonea modalità compatibile con lo stato professionale del socio da indennizzare e nel rispetto della vigente normativa in materia.

Le figure dovranno predisporre brevi time-report a cadenza periodica dell’attività svolta da inoltrare alla rispettiva Assemblea competente.

La partecipazione ad assemblee e/o Direzioni del C.N.S.A.S. e, parimenti, la rappresentanza istituzionale ordinaria del C.N.S.A.S. a qualunque livello, non dà diritto ad alcuna indennità o emolumento.

Art. 4) Figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S.

Ai fini del presente capo si ritengono indennizzabili le figure esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S. certificate dalle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e successive modifiche, ovvero di norma:

- a) Istruttori nazionali;
- b) Istruttori regionali;
- c) Tecnici di elisoccorso;
- d) Unità cinofile;
- e) Direttore Operazioni di Soccorso;
- f) Tecnico di centrale operativa;
- g) Tecnico di soccorso in pista;
- h) altre figure di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74;
- i) Direttori e formatori delle Scuole del CNSAS.

Inoltre, tra le figure professionali e specialistiche certificate attraverso uno specifico percorso formativo approvato dall'Assemblea Nazionale, il cui impiego sia richiesto sulla base di apposita convenzione o atto equipollente stipulati tra il S.r./S.p. del C.N.S.A.S. e l'Ente pubblico o privato.

Le indennità delle suddette figure devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall'art. 8, in particolare al comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 5) Attività indennizzabili esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S.

Si definiscono attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., quelle attività che, prescindendo dalla qualifica attribuita o riconosciuta dall'art. 6 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 sono caratterizzate da un alto livello di specializzazione tecnica/professionale e sono finalizzate all'incremento della qualificazione di tutta la struttura.

Le suddette figure effettuano l'attività in seno al C.N.S.A.S. con modalità temporali limitate ad una specifica azione e/o lavorazione diversamente non perseguibile se non con un impegno economico-finanziario gravoso, e devono strettamente attenersi all'attività di soccorso, formazione ed addestramento, vigilanza e prevenzione, attività logistica e di ricerca tecnica e tecnologica quale, a solo titolo esemplificativo, ideazione e/o realizzazione di software specifici, progettazioni e/o realizzazioni di sistemi delle comunicazioni, ecc.

Le indennità delle suddette figure devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 6) Incompatibilità e conflitto di interessi

Il presente articolo determina, in completa aderenza allo Statuto e al Regolamento generale, i casi in cui vi siano delle incompatibilità tra le cariche sociali apicali del C.N.S.A.S. (indennizzate o non indennizzate) e l'esercizio di alcune funzioni. In particolare:

- a) la carica di Presidente nazionale, è sempre incompatibile con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S.
- b) le cariche di Presidente regionale o provinciale sono compatibili con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S., purché le stesse siano svolte a titolo gratuito e autorizzate con idonea delibera dall'Assemblea nazionale;
- c) le cariche di Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Vice Presidente regionale o provinciale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., identificate dal Regolamento di cui all'art. 2, lettera a), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui al precedente punto identificate dalle lettere b) e c), qualora queste risultino a loro volta indennizzate;
- d) fermo restando il profilo di incompatibilità assoluta del Presidente nazionale con l'esercizio di qualifiche tecniche e formative, l'incompatibilità delle altre cariche decade qualora l'esercizio delle due fattispecie sopra richiamate alla lettera b) sia svolto a favore di due soggetti giuridici diversi interni al C.N.S.A.S.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile, possono sussistere conflitti di interesse anche quando il Socio venga a trovarsi in contrasto insanabile con le finalità d'istituto e gli obblighi di legge attribuiti al C.N.S.A.S., ovvero con le deliberazioni degli organi dello stesso C.N.S.A.S.

A solo titolo esemplificativo il conflitto di interesse può insorgere tra le predette cariche sociali con i livelli

dirigenziali apicali e di vertice di Enti e Amministrazioni dello Stato, con quelli del Servizio sanitario regionale o provinciale o della Protezione Civile o altri soggetti pubblici.

Il conflitto di interessi può, altresì, determinarsi con incarichi politici di carattere elettivo o di nomina a organi di indirizzo politico a valenza nazionale, regionale o provinciale; infine, con attività professionali e/o di consulenza svolte a favore di soggetti privati che rappresentino interesse commerciale per acquisizione di beni e servizi da parte del C.N.S.A.S.

Non potendo disciplinare in modo completo ed esaustivo tutte le casistiche e le notevoli variabili esistenti, allo scopo di tutelare il C.N.S.A.S. sia a livello nazionale sia periferico, e di tutelare parimenti lo stesso socio che detenga una carica elettiva, si valuta come condizione prudenziale il fatto che i Servizi regionali e provinciali, in caso di posizione dubbia, richiedano un preventivo parere alla Direzione nazionale, ovvero all'Assemblea nazionale se riguardante i membri della Direzione stessa.

Art. 7) Divieto di cumulo

Le indennità eventualmente percepite su base annuale a vario titolo dal solo personale C.N.S.A.S. identificato dagli artt. 4 e 5, la cui somma deve sempre considerare le prestazioni effettuate a livello nazionale e/o regionale o provinciale e che sono solo eccezionalmente cumulabili in ragioni di particolari esigenze territoriali, operative e formative, non possono superare i 60.000,00 (sessantamila/00) euro lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni delle diarie o emolumenti.

Le indennità percepite in ogni caso devono osservare con estremo scrupolo quanto disposto dall'art. 8, comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Sull'applicazione del principio sopra esposto, secondo specifiche competenze, vigilano gli Organi di Controllo delle strutture interessate.

A tal fine anche i Presidenti dei Servizi regionali o provinciali devono verificare su quanto sopra indicato e dare contestuale attuazione a quanto previsto al successivo art. 11.

Art. 8) Organi deliberanti

L'erogazione di qualsiasi indennità o emolumento è subordinata, per quanto di competenza, all'autorizzazione dell'Assemblea nazionale o dell'Assemblea regionale/provinciale, e deve avvenire in assoluta uniformità al presente Regolamento, fatte salve le eventuali deroghe motivate ed espressamente autorizzate dalla Direzione nazionale, ovvero dall'Assemblea nazionale se riguardante i membri della Direzione stessa e salvo quanto previsto dall'art. 6, lettera b).

Art. 9) Modalità dell'indennizzo

Le modalità di erogazione delle indennità devono avvenire in conformità con il vigente ordinamento di riferimento e con le specifiche normative del settore, tenuto altresì conto degli aspetti previdenziali ed infortunistici, oltre che fiscali, in osservanza della vigente normativa in materia.

Art. 10) Deroghe e modalità di presentazione delle domande

Le deroghe al presente Regolamento vengono decise ed attuate esclusivamente dalla Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per cui è competente l'Assemblea Nazionale.

Eventuali richieste devono pervenire alla segreteria nazionale del C.N.S.A.S. a mezzo PEC, a cura del Presidente regionale o provinciale, prima dell'assunzione della relativa delibera.

Art. 11) Registro personale indennizzato

Ogni Servizio C.N.S.A.S., in osservanza dei principi di trasparenza di cui al D.Lgs. 27 luglio 2017, n. 117, fornisce annualmente alla Direzione nazionale, ovvero entro il mese di febbraio dell'anno successivo, l'elenco del personale a vario titolo indennizzato con il dettaglio delle qualifiche considerate e con la distinzione prevista dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento anche tramite Arogis. A tal fine si precisa che eventuali doppi ruoli/qualifiche (es. T.e. e I.R.Tec.) devono essere considerati una sola volta, in forma cumulativa, mentre le indennità a vario titolo corrisposte devono essere sempre considerate in forma lorda.

Art. 12) Controllo e verifiche – Regolamento disciplinare

Gli Organi preposti del C.N.S.A.S. sia a livello nazionale sia a livello periferico devono esercitare il controllo e le verifiche che attestino la corretta applicazione del presente Regolamento. Eventuali inadempienze rilevate possono dare l'avvio delle procedure previste dal Regolamento disciplinare.

In modo particolare l'Organo di Controllo, ovvero anche il Revisore legale ove presente, dei Servizi regionali

e provinciali deve vigilare sulla puntuale applicazione del presente Regolamento.

Art. 13) Norme di raccordo ed armonizzazione con lo Statuto nazionale, Regolamento generale e Statuti e Regolamenti regionali e provinciali

Tutti gli Statuti e Regolamenti generali dei Servizi regionali e provinciali del C.N.S.A.S. devono richiamare espressamente i principi dell'art. 15 dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 14) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto, al Regolamento generale e al Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S., oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

Approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 3 dicembre 2022 e in vigore dal 01 gennaio 2023.